



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5502 del 2010, proposto dalla Cooperativa Agricola “Carlo Antonio” a r.l. , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e dai sigg. Dicandia Concetta e Dambra Filomeno, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Porcelluzzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Patella in Roma, via Gaspare Gozzi n. 161;

contro

Comune di Barletta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Cuocci Martorano ed Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Benito Panariti in Roma, via Celimontana n. 38;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1363 del 29 maggio 2009, resa tra le parti sul ricorso n. 599/2009, proposto per l’annullamento dell’atto prot. n. 5877 del 28 gennaio 2009, a firma del dirigente Settore Urbanistica del Comune di Barletta, con il quale venivano determinati la misura dell’oblazione ed i contributi di costruzione relativi alla

pratica di condono edilizio *ex lege* n. 326/03 presentata dalla sig.ra Dicandia Concetta nell'interesse della cooperativa "Carlo Antonio" in data 10 dicembre 2004 e relativa ad opere edili ivi indicate, nonché di ogni atto a questo connesso;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2020 il Cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, la Cooperativa Agricola "Carlo Antonio" a r.l. ed i signori Concetta Dicandia e Filomeno Dambra, rispettivamente vicepresidente e presidente della stessa, impugnavano il provvedimento del dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Barletta, prot. n. 5877 del 28 gennaio 2009, recante la determinazione in via definitiva della misura dell'oblazione e dei contributi di costruzione dovuti in relazione alla domanda di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, *ex lege* n. 326/03, presentata dalla Cooperativa per una tettoia di mq 1240 abusivamente realizzata sul terreno di proprietà dei sigg. Dicandia e Dambra in contrada "Carlantonio", distinto in catasto al foglio 89 p.lla 325, ove era ubicata la sede sociale della Cooperativa medesima.

Con sentenza n. 1363 del 29 maggio 2009, resa in forma semplificata, il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Con ricorso in appello i ricorrenti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado.

Il Comune di Barletta ha resistito all'appello.

Entrambe le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle proprie ragioni.

Con ordinanza collegiale n. 3442 del 1° giugno 2020 la trattazione è stata differita ad altra udienza a seguito di istanza di rinvio e remissione in termini depositata dall'appellante, in data 11 maggio 2020, ai sensi della normativa emergenziale di cui all'articolo 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n.18.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è affidato a due motivi.

Col primo motivo di appello (pagg. 9-11) la sentenza impugnata è contestata nella parte in cui ha escluso che il diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di oblazione ed oneri di costruzione fosse ormai prescritto.

Il motivo è infondato.

Il termine di prescrizione può decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e, quindi, soltanto dal momento in cui l'amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto (*ex ceteris*, C.d.S., sez. II, 27 aprile 2020, n. 2701; sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8181; sez. VI, 10 agosto 2018, n. 4900).

Correttamente, dunque, il T.A.R. ha escluso che si fosse maturata alcuna ipotesi di prescrizione estintiva del credito, rilevando che il 16 aprile 2008 il comune di Barletta aveva richiesto all'appellante documentazione integrativa necessaria al fine di determinare gli importi definitivi dovuti a titolo di oblazione e di contributi di costruzione e oneri concessori e che l'appellante, dopo un sollecito del 15 dicembre 2008, aveva trasmesso, solo in parte, la documentazione richiesta con nota acquisita al protocollo il 21 gennaio 2009.

Le suddette circostanze, documentate agli atti del giudizio (docc. 8, 9 e 10 del fascicolo di primo grado del Comune), valgono anche a vincere l'argomento,

peraltro irrualmente introdotto per la prima volta in appello mediante la memoria di discussione, secondo cui la parte mancante della documentazione richiesta era già in possesso dell'ente, che avrebbe potuto acquisirla d'ufficio: difatti, è soltanto con la nota del gennaio 2009 che l'interessata ha prodotto la planimetria richiesta (nell'elenco degli atti trasmessi figura, al secondo punto, il "*rilievo planimetrico e dimostrazione analitica delle superfici*").

Col secondo motivo di appello (pagg. 12-13) parte appellante sostiene che il T.A.R. sarebbe incorso in errore nel ritenere, *«sia per la notevole superficie, sia per la oggettiva tipologia della costruzione, consistente non già in una tettoia accessoria, bensì in una vera e propria autorimessa di grandi dimensioni»*, che la tettoia in questione, avente superficie di 1.240 mq, non potesse annoverarsi tra gli abusi di tipologia 6.

Deduce al riguardo che la tettoia, eretta per il ricovero di automezzi agricoli, era aperta su tre lati e divisa internamente con semplice rete a vista e, sotto il profilo dimensionale, giustificata dal vincolo di accessorieta rispetto ai terreni dei 45 soci della cooperativa, di estensione complessiva superiore a 78 ettari, invece che rispetto al terreno su cui era collocata.

Incontestate le dimensioni e la destinazione a rimessa della tettoia, parte appellante ne adduce, dunque, la natura pertinenziale

Il motivo di appello è ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dal Comune in relazione alla pretesa novità della questione, in quanto già in primo grado, col terzo motivo di impugnazione, la Cooperativa aveva lamentato che l'amministrazione non aveva tenuto conto della stretta dipendenza tra la finalità delle opere e la conduzione dei fondi di proprietà dei soci della Cooperativa medesima.

Il motivo, tuttavia, è infondato, per un duplice ordine di ragioni.

Osta, anzitutto, al suo accoglimento il principio per cui la pertinenza non è configurabile rispetto ad un fondo agricolo o ad un'area, non potendo prescindersi

dal necessario collegamento tra la pertinenza ed un edificio, quantunque non residenziale (Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2013, n. 5456; id., sez. III, 8 gennaio 2008, n. 6109; C.G.A.R.S., Sezioni riunite, 18 marzo 2014, n. 250; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 luglio 2011, n. 1085).

Vi osta, inoltre, il fatto che, incontestate le dimensioni e la destinazione a rimessa della tettoia, parte appellante ne adduce la natura pertinenziale senza, però, dimostrare l'esistenza di una connessione funzionale tra la tettoia e la conduzione del fondo da parte dei quarantacinque soci della cooperativa, alcuni dei quali hanno i propri terreni in comuni diversi, come eccepito dal Comune appellato ed attestato anche nella perizia di parte appellante.

Per queste ragioni, in conclusione, l'appello dev'essere respinto.

Sussistono, in ragione della particolarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Roberto Politi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Francesco Guarracino

Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI